

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 gennaio 2025

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **45** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, IL CELVA E L'ORDINE REGIONALE DEI VETERINARI, IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA SUL TERRITORIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 (CUP F59I24001420002). PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama:

- il Regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l'allegato 1;
- la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 *“Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante *“Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante *“Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante *“Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 37/2010.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante *“Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 13 dicembre 2021, recante *“Approvazione della modifica dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1194 in data 8 giugno 2012 recante l'approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, e dell'articolo 28, comma 2, della l.r. 37/2010.”*;
- l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia;
- il Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2023, recante *“Modalità tecniche e operative per l'implementazione del sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).”* e, in particolare, l'articolo 7 (*Tracciabilità e monitoraggio del fenomeno del randagismo*).

Evidenzia, sulla base di quanto riportato dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, quanto segue:

- la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai comuni, in materia di prevenzione del randagismo, gestione delle colonie feline e controllo dell'identificazione e registrazione degli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429;
- ai sensi della normativa citata vigente, i comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio, organizzare corsi di formazione obbligatori per i proprietari/detentori di cani identificati a elevato rischio di aggressività, contenere la crescita della popolazione dei gatti liberi sul territorio, attraverso interventi chirurgici di sterilizzazione;

- per dare attuazione alla normativa vigente risulta necessario continuare ad incentivare la collaborazione tra comuni, anche tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale, Azienda USL della Valle d'Aosta, Ordine regionale dei Veterinari e Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, sulla base di una ripartizione delle funzioni per il controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429 sul territorio regionale;
- gli obiettivi da perseguire continuano a essere quelli di razionalizzare i compiti degli Enti coinvolti, di diminuire la percentuale dei cani e dei gatti non identificati sul territorio al fine di ridurre l'ingresso nel canile e gattile regionale (CGR) e di favorire le adozioni degli animali ospitati nella struttura con lo scopo di ridurre i giorni di permanenza all'interno della stessa.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del 6 dicembre 2021, recante *“Approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei Medici veterinari, in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. Periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Prenotazione di spesa.”*, con la quale si approvava la Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale e si mettevano a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di tali attività, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Sulla base di quanto riportato dal Dirigente competente:

- rende noto la seguente tabella di raffronto dei dati della gestione 2018-2024:

<i>Anno</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Cani iscritti all'anagrafe	23.987	19.841	20.033	21.779	21.243	21.166	19.869
Gatti iscritti all'anagrafe	2.800	3.754	3.899	5.031	5.053	6.465	7.092
Furetti iscritti all'anagrafe	-	-	-	1	1	1	1
Catture cani	264	188	125	104	137	155	132
Percentuale di cani catturati sul totale dei cani iscritti all'anagrafe	1,10	0,94	0,62	0,47	0,64	0,73	0,66
Cani entrati in canile	265	222	164	124	167	213	171
Cani entrati in canile e restituiti al proprietario	245	153	124	84	110	133	123
Gatti entrati in gattile	163	138	110	145	181	189	100
Cani presenti in canile al 31/12	98	103	56	75	97	104	70

Gatti presenti in gattile al 31/12	59	63	51	54	36	53	17
Cani adottati	79	53	56	35	27	66	78
Gatti adottati	92	81	59	79	100	118	118
Colonie feline	843	346	431	971	929	903	850

- informa, alla luce di quanto sopra esposto, che è necessario proseguire nelle attività di controllo del randagismo e della protezione degli animali da compagnia, che comprendono tutte le attività legate all'avvio, alla definizione delle modalità operative, alla gestione e alla rendicontazione delle campagne di sterilizzazione e cura dei gatti senza proprietario liberi sul territorio;
- illustra i contenuti della *Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, sul territorio regionale per il triennio 2025-2027*, allegata alla presente deliberazione.

Riferisce che, in base alle attività di cui sopra, gli uffici competenti, ritengono congrua e coerente con i prezzi e le prestazioni di mercato la spesa complessiva di 300.000,00 euro per il triennio 2025-2027 a favore del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, che opera tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale.

Precisa che le attività svolte nell'ambito del programma di prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 2) dell'allegata Convenzione, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi al bilancio regionale, in quanto svolte dai soggetti coinvolti, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Precisa inoltre che le attività svolte dal personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 2) dell'allegata Convenzione, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi al bilancio regionale, in quanto svolte dai soggetti coinvolti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Rende noto che la partecipazione del Comitato tecnico di monitoraggio, di cui all'articolo 8) dell'allegata Convenzione, che garantisce il coordinamento e il monitoraggio delle attività previste sul territorio regionale, non comporta ulteriori oneri aggiuntivi al bilancio regionale, in quanto svolta nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dei componenti.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

visti gli atti citati nelle premesse;

esaminata la proposta di *Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, sul territorio regionale per il triennio 2025-2027*;

richiamata la lettera d) del comma 2 dell'articolo 65 (*Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali*) della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*", che prevede che il Consiglio permanente degli enti locali esprima

parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;

richiamato il parere positivo n. 4/2025 espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali, nella seduta del 14 gennaio 2025 con nota pervenuta in pari data e assunta agli atti con il protocollo n. 255/SAN in merito alla presente proposta di deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Dirigente competente in materia ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 nell'ambito del programma n. 13.007 (*Ulteriori spese in materia sanitaria*), attribuisce alla propria Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato altresì che il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute, in assenza della Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare la “*Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, sul territorio regionale per il triennio 2025-2027*”, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Ordine dei Veterinari della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che alla sottoscrizione della presente Convenzione provvederà il Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;
- 3) di approvare la spesa complessiva per il triennio 2025-2027 di euro 300.000,00 (trecentomila/00) per l'attuazione della Convenzione di cui al punto 1) a favore del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CUP F59I24001420002);
- 4) di prenotare la spesa sul capitolo U0022939 (*Trasferimenti correnti agli enti locali per attività di prevenzione del randagismo*) del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità, per gli importi di seguito elencati:
 - euro 90.000,00 (novantamila/00) per l'esercizio finanziario 2025;
 - euro 100.000,00 (centomila/00) per l'esercizio finanziario 2026;
 - euro 100.000,00 (centomila/00) per l'esercizio finanziario 2027;
 - euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'esercizio finanziario 2028, per il quale sarà previsto apposito stanziamento nel futuro bilancio gestionale regionale;

- 5) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli impegni della spesa di cui al punto precedente;
- 6) di stabilire che le quote da erogare al Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (codice creditore A4254) siano soggette a rendicontazione e siano corrisposte con le seguenti modalità:
 - 60% quale primo acconto entro il 30 giugno di ogni anno, su presentazione di apposita richiesta e di breve relazione;
 - 30% quale secondo acconto entro il 31 dicembre di ogni anno, su presentazione di apposita richiesta e di breve relazione;
 - 10% a saldo nel corso dell'anno successivo a conclusione e su presentazione di idonea rendicontazione;
- 7) di precisare che le modalità di rendicontazione saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e all'Ordine dei Veterinari della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 9) che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE A DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429, SUL TERRITORIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2025-2027.

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, Codice Fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", nella persona del _____, dirigente della struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

E

il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, anche "CELVA" o "Parte"), con sede ad Aosta, in Piazza Narbonne n. 16, Codice Fiscale e Partita Iva 00665740072 (iscr. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del legale rappresentante, il Presidente _____;

E

l'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, anche "Azienda USL" o "Parte"), Codice Fiscale 91001750073 e Partita Iva 00177330073, con sede ad Aosta, in via Guido Rey, n. 1, rappresentata dal legale rappresentante, Direttore Generale _____;

E

l'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, anche "Ordine" o "Parte"), con sede ad Aosta, in via Porta Pretoria, n. 41, Codice Fiscale 80006410072, nella persona del Presidente, _____;

PREMESSO CHE

- visto il Regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l'allegato 1;
- vista la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, recante "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "*Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010.*";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "*Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della Legge regionale 37/2010. Revoca della DGR 2969 in data 7 aprile 1995.*";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante "*Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 37/2010.*";

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante *“Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012.”*;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 13 dicembre 2021, recante *“Approvazione della modifica dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1194 in data 8 giugno 2012 recante l’approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, ai sensi dell’articolo 25, comma 8, e dell’articolo 28, comma 2, della l.r. 37/2010.”*;
- richiamato l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- richiamato il Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2023, recante *“Modalità tecniche e operative per l’implementazione del sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).”* e, in particolare, l’articolo 7 (*Tracciabilità e monitoraggio del fenomeno del randagismo*);
- considerato che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni in materia di prevenzione del randagismo, gestione delle colonie feline e controllo dell’identificazione e registrazione degli animali da compagnia di cui all’allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429;
- considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti, in particolare, ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell’anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio, organizzare corsi di formazione obbligatori per i proprietari/detentori di cani identificati a elevato rischio di aggressività, contenere la crescita della popolazione dei gatti liberi sul territorio, attraverso interventi chirurgici di sterilizzazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del 6 dicembre 2021, recante *“Approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il CELVA e l’Ordine regionale dei Medici veterinari, in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. Periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Prenotazione di spesa.”*, con la quale si approva la convenzione che disciplina la ripartizione delle funzioni tra le parti coinvolte nel controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione e si mettono a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento dell’attività di controllo del randagismo per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
- considerato che per dare attuazione alla normativa vigente risulta necessario continuare ad incentivare la collaborazione tra Comuni, anche tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale, Azienda USL della Valle d’Aosta, Ordine dei Veterinari della Valle d’Aosta e Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, sulla base di una ripartizione delle funzioni per il controllo del randagismo e della protezione degli animali da compagnia di cui all’allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429 sul territorio regionale;
- considerato che gli obiettivi da perseguire continuano a essere quelli di razionalizzare i compiti degli Enti coinvolti, di diminuire la percentuale dei cani e dei gatti non identificati sul territorio al fine di ridurre l’ingresso nel canile e gattile regionale (CGR) e di favorire le adozioni degli animali ospitati nella struttura con lo scopo di ridurre i giorni di permanenza all’interno della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(OGGETTO E FINALITÀ)

1. La presente convenzione disciplina la ripartizione delle funzioni, ai fini del controllo del randagismo e della protezione degli animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, favorendo attivamente la collaborazione tra le Parti.
2. Con la presente convenzione, le Parti intendono prevenire l'insorgenza di problematiche di igiene e sanità pubblica e risolvere eventuali situazioni di criticità legate alla convivenza uomo-animale, sull'intero territorio valdostano.

ART. 2

(COMPITI DELLA REGIONE)

1. La Regione, attraverso la struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, si impegna a:
 - svolgere funzioni di controllo sulle attività previste nell'ambito della presente convenzione;
 - fornire le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento dell'attività di sterilizzazione e cura dei gatti di colonia – concordandone con tutte le parti coinvolte tipologia e modalità –, per l'attivazione di campagne annuali di informazione e sensibilizzazione per una corretta gestione degli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, nonché per finanziare le attività legate alla gestione e alla rendicontazione delle campagne di sterilizzazione e cura dei gatti di colonia e l'acquisto di idonea strumentazione per la cattura e la verifica dei mezzi di identificazione degli animali;
 - trasferire per il triennio 2025-2027 al CELVA la somma complessiva di 300.000,00 euro di cui al punto precedente, così suddivisa:
 - euro 100.000,00 per l'annualità 2025;
 - euro 100.000,00 per l'annualità 2026;
 - euro 100.000,00 per l'annualità 2027;e, nello specifico, di stabilire che tali quote siano corrisposte con le seguenti modalità:
 - 60% quale primo acconto entro il 30 giugno di ogni anno, su presentazione di apposita richiesta e di breve relazione;
 - 30% quale secondo acconto entro il 31 dicembre di ogni anno, su presentazione di apposita richiesta e di breve relazione;
 - 10% a saldo nel corso dell'anno successivo a conclusione e su presentazione di idonea rendicontazione;
 - approvare un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia un'informazione ed educazione sanitaria e zoofila nelle scuole che una formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli Enti Locali, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che operano in questo ambito;
 - collaborare, con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, all'attuazione delle attività previste.
2. La Regione, attraverso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, si occupa:
 - in ambito extra-urbano, della cattura di cani vaganti, degli interventi di telenarcosi, in collaborazione con un veterinario libero professionista, e del successivo trasporto dei cani catturati presso il CGR.

3. Le spese per la cattura dei cani e dei gatti di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, sono poste a carico del proprietario o del detentore medesimo e dovranno essere versate su apposito conto corrente bancario intestato al CELVA.
4. Le spese per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti accolti presso il CGR, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, sono poste a carico del proprietario o del detentore medesimo e dovranno essere versate su apposito conto corrente bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. Le tariffe di cui ai punti 4 e 5 sono state determinate con deliberazioni della Giunta regionale dell'8 giugno 2012, n. 1194 e del 13 dicembre 2021, n. 1670.
6. Il numero di emergenza 112 raccoglierà le chiamate e le smisterà all'operatore competente.

ART. 3

(COMPITI DELL'AZIENDA USL)

1. L'Azienda USL, tramite le competenti strutture veterinarie:
 - effettua, su richiesta dei Comuni, la vigilanza sanitaria e di benessere sulla gestione delle colonie di gatti in capo ai Comuni a cura della S.C. Sanità animale e della S.C. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche;
 - in caso di comprovate situazioni di emergenza segnalate dai Comuni, effettua, a cura della S.C. Sanità animale, eventuali sterilizzazioni su gatti delle colonie feline al di fuori delle campagne o con modalità ordinarie previste;
 - effettua, a cura della S.C. Sanità animale e della S.C. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche, il controllo sui cani presenti negli allevamenti zootecnici nell'ambito delle attività di controllo ufficiale programmate. In caso di presenza di cani senza microchip verrà applicata una diffida all'operatore dello stabilimento e i cani verranno identificati nell'immediato dai veterinari dell'Azienda USL;
 - valuta, a cura della S.C. Igiene e allevamenti e produzioni zootecniche, l'idoneità dei rifugi o box per cani, realizzati dai Comuni, anche tramite la gestione associata in ambito territoriale sovracomunale, attestandone il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, benessere animale e sanità pubblica;
 - attiva, a seguito di morsicature o aggressioni o in seguito a segnalazione da parte di un ente istituzionale o di veterinari liberi professionisti, la rilevazione e valutazione del rischio e individua, in base alla valutazione del rischio rilevato, l'adozione di provvedimenti commisurati al livello di rischio;
 - nell'ambito della diffusione della cultura del "possesso responsabile", quale elemento essenziale per la lotta al randagismo canino, in attuazione del programma regionale di prevenzione al randagismo, provvede alla:
 - realizzazione di campagne di sensibilizzazione negli istituti scolastici (scuola primaria) sul tema del corretto rapporto uomo-animale al fine di porre le basi per un approccio preventivo verso alcuni fenomeni a rischio (normativa vigente, morsicature, abbandoni, randagismo, maltrattamento, ecc.);
 - realizzazione di brochures informative rivolte ai proprietari di cani e gatti (ad esempio: vademecum delle responsabilità e degli obblighi di legge come l'apposizione di microchip, l'iscrizione in anagrafe canina, la richiesta di passaporto, l'uso di museruola e guinzaglio, ecc.);
 - collaborazione alla realizzazione dei percorsi formativi organizzati dal CELVA afferenti alle tematiche trattate nella convenzione.

2. L'Azienda USL collabora inoltre con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, alla predisposizione e all'attuazione dei progetti che verranno concordati.
3. L'Azienda USL si impegna infine a istituire un servizio di ambulatorio sociale, sportello informativo e consultorio comportamentale veterinario.

ART. 4

(COMPITI DEL CELVA)

1. Il CELVA fornisce supporto ai Comuni ai fini dell'adempimento e del rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di animali d'affezione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. Colonie feline
 - predisposizione, coordinamento e attuazione, in collaborazione con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, della campagna di sterilizzazione per il triennio;
 - definizione delle modalità di intervento delle strutture ambulatoriali veterinarie presenti nel territorio regionale in collaborazione con l'Ordine e l'Azienda USL e definizione del tariffario delle prestazioni previste, con validità per la durata della convenzione, per le sterilizzazioni dei gatti di colonia e le loro cure;
 - elaborazione delle relazioni annuali e rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti;
 - definizione e attuazione del piano di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione, anche in materia di normativa vigente;
 - realizzazione con cadenza periodica di un percorso formativo rivolto ai referenti di colonia felina;
 - coordinamento delle attività dei Comuni per il censimento e la gestione della campagna di sterilizzazione colonie attraverso personale dedicato.
 - b. Cani vaganti
 - realizzazione di percorsi formativi con cadenza annuale rivolti agli addetti della Polizia locale dei Comuni, aventi ad oggetto la gestione dei cani vaganti, l'assolvimento dei compiti di legge e la diffusione della cultura del possesso responsabile;
 - possibilità di affidare al soggetto gestore del CGR, per conto di tutti i Comuni, un servizio per le attività di cattura e trasporto di cani vaganti sul territorio valdostano;
 - c. Cani a elevato rischio di aggressività
 - realizzazione con cadenza periodica di un percorso formativo rivolto ai proprietari di cani a elevato rischio di aggressività, aperto anche su base volontaria a tutti i cittadini proprietari e non di cani, con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "Patentino" in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine.

ART. 5

(COMPITI DEI COMUNI)

1. I Comuni, ai sensi della normativa, hanno tra i propri compiti le seguenti attività:
 - a. Colonie feline
 - censimento annuale delle colonie feline presenti sul proprio territorio comunale, inserimento della data di chiusura delle colonie feline non più esistenti sulla Banca Dati

Nazionale degli animali da compagnia (BDN) e invio dei dati raccolti al CELVA (entro la fine di ogni anno);

- gestione delle colonie feline con la collaborazione dell'Azienda USL, in caso di particolare necessità;
- sterilizzazione e cura dei gatti di colonia anche attraverso la partecipazione alle campagne di sterilizzazione e cura delle colonie feline gestite dal CELVA, di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

b. Cani vaganti

- dotazione a favore degli agenti del servizio di Polizia locale di almeno un lettore di microchip isocompatibile e di attrezzature idonee alla cattura, al trasporto e alla custodia temporanea dei cani vaganti presso l'ente;
- individuazione e allestimento di un box/rifugio/kennel all'interno dell'ambito territoriale sovracomunale, di cui all'articolo 19 della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, idoneo a custodire temporaneamente i cani vaganti rinvenuti sul territorio, prima del loro trasporto al CGR a carico dei Comuni stessi;
- cattura dei cani vaganti in ambito urbano da parte del servizio di Polizia locale o mediante eventuale affidamento al soggetto gestore del CGR, successiva verifica della proprietà attraverso la lettura del microchip ed eventuale successivo trasporto presso il CGR;
- attuazione di azioni mirate al controllo dell'identificazione e registrazione degli animali da compagnia nella BDN e al controllo della riproduzione;
- pianificazione e attuazione delle attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni sul proprio territorio.

c. Cani vaganti di difficile cattura

- in ambito urbano il servizio di Polizia locale interviene in prima persona oppure può avvalersi del gestore del CGR, che eventualmente allerta una struttura veterinaria privata per gli interventi di telenarcosi ritenuti necessari.

d. Animali da compagnia incidentati

- il Comune fa richiesta di intervento al gestore del CGR per il recupero degli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429 incidentati, il quale allerta una struttura veterinaria privata per le cure opportune e in caso di necessità per gli interventi di telenarcosi.

e. Spoglie di animali da compagnia

- in caso di recupero di spoglie di animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, rinvenute sul proprio territorio, la Polizia locale provvedere alla lettura del microchip e in caso di riscontro positivo segnala il ritrovamento al proprietario dell'animale che dovrà provvedere al recupero dello stesso;
- in caso di recupero di spoglie di animali da compagnia, di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429, rinvenute sul proprio territorio per le quali non è possibile identificare il proprietario, la Polizia locale consegna le spoglie al CGR per il loro smaltimento con spese a carico del Comune di ritrovamento, oppure procede con il loro interrimento in una specifica area di proprietà comunale individuata con atto del Sindaco in zona E previo parere favorevole del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

2. I Comuni si impegnano a individuare, all'interno del servizio di Polizia locale, il personale preposto allo svolgimento delle attività di cui sopra, assicurano opportuna informazione e formazione al personale stesso rispetto ai contenuti della presente convenzione e forniscono

l'elenco dei nominativi alle S.C. Sanità animale e S.C. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell'Azienda USL.

3. In caso di comprovata situazione di emergenza o di necessità di telenarcosi, come indicato agli articoli 2 e 3 della suddetta convenzione, i Comuni possono avvalersi, su richiesta, della collaborazione rispettivamente dell'Azienda USL e/o del Corpo forestale della Valle d'Aosta.
4. Le spese per la cattura dei cani e dei gatti di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, sono poste a carico del proprietario o del detentore medesimo e dovranno essere versate su apposito conto corrente bancario intestato al CELVA.
5. Le spese per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti accolti presso il CGR, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, sono poste a carico del proprietario o del detentore medesimo e dovranno essere versate su apposito conto corrente bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. Le tariffe inerenti alla spesa di cui ai punti 4 e 5 sono state determinate da ultimo con delibera n. 1670 del 13 dicembre 2021.

ART. 6

(COMPITI DELL'ORDINE DEI VETERINARI DELLA VALLE D'AOSTA)

1. L'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta si impegna a concordare con il CELVA un tariffario, valido per la durata della convenzione, per lo svolgimento di attività professionale da parte dei medici veterinari, nell'ambito della convenzione per le sterilizzazioni e la cura delle colonie feline.
2. In merito alla diffusione della cultura del "possesso responsabile", in accordo al programma regionale di prevenzione al randagismo, i veterinari liberi professionisti (LP) iscritti all'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta:
 - collaborano alle iniziative formative organizzate dal CELVA;
 - verificano durante le varie operazioni sanitarie espletate la presenza dell'identificativo elettronico sugli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429 posti alle loro cure;
 - iscrivono l'animale in BDN se lo stesso non è ancora iscritto;
 - in caso di assenza o illeggibilità del microchip, informano il proprietario o il detentore sugli obblighi di legge;
 - identificano gli animali privi di identificativo mediante apposizione del microchip e lo registrano in BDN. Nel caso ci fossero motivi ostativi a tale operazione, ne informano l'Azienda USL mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa Azienda;
 - effettuano operazioni di aggiornamento dell'anagrafe (cambi di proprietà, cambi di residenza, registrazione dello smarrimento, iscrizione di cani provenienti da altre regioni, ecc.);
 - collaborano, con tutti i soggetti firmatari la presente convenzione, nei limiti delle proprie competenze, alla predisposizione e all'attuazione della campagna di sterilizzazione e cura dei gatti;
 - registrano tutti gli interventi di sterilizzazione degli animali da compagnia di cui all'allegato 1, parte A del Regolamento (UE) 2016/429 in BDN.
3. In caso di adesione alla campagna di sterilizzazione e cura dei gatti di colonia promossa dal CELVA, i veterinari LP iscritti all'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta registrano in BDN i

gatti posti sotto le loro cure nonché gli interventi di sterilizzazione, fornendo al termine della campagna una relazione dell'attività svolta al CELVA.

ART. 7

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. I servizi specificati nella presente convenzione sono validi per il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

ART. 8

(COMITATO TECNICO DI MONITORAGGIO)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste dalla convenzione sul territorio regionale e il loro monitoraggio, è istituito un Comitato tecnico di monitoraggio composto da:
 - il Dirigente della struttura Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
 - uno o più rappresentanti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta;
 - un rappresentante degli Enti Locali della Valle d'Aosta, individuato dal CELVA;
 - un rappresentante del soggetto gestore del CGR, in caso di problematiche che coinvolgano il canile-gattile regionale;
2. Il Comitato è coordinato dal Dirigente della struttura Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e si riunisce, anche da remoto, ogni qualvolta si verifichino specifiche necessità.

ART. 9

(PRESA D'ATTO DEI COMUNI)

1. I Comuni, al fine di usufruire dei servizi previsti sopra descritti, prendono formalmente atto della presente convenzione, in particolare dell'articolo 5, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa da parte del CELVA.

ART. 10

(RISOLUZIONE)

1. La presente convenzione si intenderà risolta nei seguenti casi:
 - a) il recesso anche di un solo soggetto firmatario la convenzione;
 - b) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
 - c) in caso di gravi mancanze, in relazione alle disposizioni di cui alla Legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, nonché alla normativa vigente in materia di corretto trattamento degli animali d'affezione.

ART. 11

(RECESSO)

1. Le Parti hanno la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile.

ART. 12

(VARIAZIONI)

1. Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto tra le Parti coinvolte.

ART. 13

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

ART. 14

(REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO)

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, il protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.
2. Il presente protocollo è stipulato in modalità digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modalità virtuale dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta – prot. n. 8174/2012.

ART. 15

(FORO COMPETENTE)

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

La Dirigente della struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

(documento sottoscritto digitalmente)

Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

(documento sottoscritto digitalmente)

Per il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA)

Il Presidente

(documento sottoscritto digitalmente)

Per l'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta

Il Presidente

(documento sottoscritto digitalmente)